



COMUNE DI MASI TORELLO

TABELLA RIASSUNTIVA SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

09/01/2021

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU/TASI il Contribuente, per evitare che vengano applicate sanzioni piene per tali omissioni dall'Ufficio Tributi, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso".

La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dell'ufficio Tributi, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il "Ravvedimento Operoso", regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modifiche ed integrazioni, è stato introdotto nel "Regolamento generale delle entrate comunali" (Del. CC n. 5/2017) con l'art. 9, grazie al quale vengono estesi i termini di ravvedimento.

Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente all' omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente.

Omesso versamento del tributo e sanzioni

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU/TASI entro le scadenze previste, può effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi. Gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dal comma 133 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016), hanno apportato ulteriori modifiche all'istituto del "ravvedimento operoso", già profondamente rinnovato con la legge di stabilità per il 2015, in particolare riducendo l'importo della sanzione minima (dal 30% al 15%), da prendere a base per il calcolo esclusivamente nelle fattispecie di ravvedimento effettuato entro 90 giorni. Per cui, dal 1° gennaio 2016, per sanare irregolarità nel versamento di imposte si può seguire il presente schema:

QUANDO	SANZIONE
entro il 14 [^] giorno dalla data di scadenza,	la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell'1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo . Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: $0,1\% \times 4 = 0,4\%$, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: $0,1\% \times 14 = 1,4\%$
dal 15 [^] giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa	la sanzione è pari al 1,50% (1/10 del 15%)
oltre il 30 [^] giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine	la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%)
oltre il 90 [^] giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo	la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%)

termine	
oltre un anno dal termine fissato per il versamento ed entro due anni dal medesimo termine	la sanzione è pari al 4,29% (1/7 del 30%)
oltre due anni dal termine fissato per il versamento	la sanzione è pari al 5,00% (1/6 del 30%)

Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:

Saggio interessi legali

01/01/2012	-	31/12/2013	2,50%	Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014	-	31/12/2014	1,00%	Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015	-	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	-	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	-	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018	-	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	-	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	-	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021	-		0.01%	Dm Economia 11/12/2020

Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'Ufficio Tributi l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando **COMUNICAZIONE** al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un avviso di accertamento comprendente l'applicazione delle sanzioni intere e degli interessi maturati fino all'eseguito versamento.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi – Piazza C. Toschi 3 Masi Torello

Telefono 0532 819113 int. 5

e-mail c.massari@comune.masitorello.fe.it

Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il giovedì dalle 14.30 alle 16.30